

UOC Affari Generali e Legali

**Il dirigente della UOC Affari Generali e Legali
in virtù della delega conferita con deliberazione N°327/2025
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 956 del 18/11/2025

OGGETTO: Pagamento del contributo unificato, pari ad euro 1.260,07, in relazione al giudizio rubricato con il n. di R.G. 920/2015, Corte di Appello di Roma, promosso da Risorse per Roma S.p.A. contro International Health S.r.l., I.F.O., Regione Lazio e Roma Capitale.

Esercizi/o e conto 2025 - 50.90.10.101 Centri/o di costo 2003000

- Importo presente Atto: € 1.260,07

- Importo esercizio corrente: € 1.260,07

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione n°: 2025/2 AFF GEN

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Affari Generali e Legali Proposta n° DT-991-2025

L'estensore

Daniele Avari

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali

Massimiliano Gerli

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

13636 Cartella di pagamento.PDF

Il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Preso d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”*;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

- Vista** la deliberazione n. 327 del 3 aprile 2025 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti del Ruolo Professionale, Tecnico e Amministrativo da parte del Direttore Generale degli IFO;
- Premesso** che in data 18.09.2025 l'Agenzia delle Entrate ha notificato agli IFO una cartella di pagamento, n. 097 2025 01670475 10 000, in relazione al giudizio rubricato con il n. di R.G. 920/2015, Corte di Appello di Roma, promosso da Risorse per Roma S.p.A. contro International Health S.r.l., I.F.O., Regione Lazio e Roma Capitale;
- che nella summenzionata cartella, l'Agenzia delle Entrate ha richiesto all'Ente il pagamento del contributo unificato, dovuto per legge, per un importo, comprensivo delle spese di notificazione, pari ad euro 1.260,07;
- Considerato** che gli IFO nel giudizio suindicato sono risultati soccombenti e, pertanto, il pagamento è a carico degli stessi;
- Ritenuto** necessario, pertanto, procedere al pagamento dell'importo di euro 1.260,07 onde evitare ulteriori oneri a carico di questi Istituti;
- Attestato** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico ai sensi della legge 14.01.1994 n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla L. 07.08.1990, n. 241 art. 1, I comma come modificata dalla L. 11.02.2002 n. 15;

Determina

Per i motivi esposti in narrativa, che si intendono integralmente confermati di:

- disporre il pagamento del contributo unificato, pari ad euro 1.260,07, comprensivo delle spese di notificazione, in relazione al giudizio rubricato con il n. di R.G. 920/2015,

Corte di Appello di Roma, promosso da Risorse per Roma S.p.A. contro International Health S.r.l., I.F.O., Regione Lazio e Roma Capitale;

- far gravare la relativa spesa di euro 1.260,07 sul conto 50.90.10.101 esercizio 2025.

La U.O.C. Risorse Economiche curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione

La UOC Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali

Massimiliano Gerli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2025 01670475 10 000

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,
 Agente della riscossione - prov. di Roma
 Via Giuseppe Grezar 14 - 00142 ROMA (Uffici non aperti al pubblico)
 su incarico di:

- Ministero della Giustizia - Corte di Appello di Roma



Lotto di stampa n. 05590
 Gruppo: 0099

DESTINATARIO
 Spett. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

VIA ELIO CHIANESI 53

00144 ROMA RM

Cod. Fisc. 02153140583

Spett. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI,

di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute all'Agente della riscossione per l'attività di notifica.

SOMME DA PAGARE

| | | |
|--|---|----------|
| Ministero della Giustizia - Corte di Appello di Roma | Crediti giudiziari anno 2020 | 1.254,19 |
| | diritti di notifica spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione | 5,88 |

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica euro 1.260,07

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.



In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori.



Spettano all'Ente creditore

Somme dovute

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'Agente della riscossione deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Spettano all'Agente della riscossione

Diritti di notifica

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.



www.agenziaentrateriscossione.gov.it

numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario)



INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

QUANDO E QUANTO PAGARE



| Pagamento | Somme dovute | Diritti di notifica | Totale | Note |
|-----------------|--------------|---------------------|----------|---|
| Entro 60 giorni | 1.254,19 | 5,88 | 1.260,07 | a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo |

PAGARE

Può effettuare il pagamento, utilizzando il modulo di pagamento allegato, attraverso:

- il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- l'app Equiclick;
- i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), **aderenti a pagoPA**;
- in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP **aderenti a pagoPA** (ad esempio in ricevitoria, dal tabaccaio);
- i nostri **sportelli** (vedere sezione dedicata all'interno del documento).

La lista completa dei PSP aderenti a pagoPA e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su www.pagopa.gov.it.

In caso di pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, con il modulo di pagamento pagoPA allegato, l'importo dovuto sarà aggiornato alla data del versamento.

Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare **pagamenti parziali e/o dall'estero**, può consultare la sezione dedicata del nostro sito internet.

Le ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti iscritti a ruolo riferiti a **imposte erariali** (per esempio, Irpef, Ires, IVA ecc.) di ammontare superiore a 1.500 euro anche tramite **compensazione con altri crediti erariali**.



SOSPENDERE UNA CARTELLA

Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore, sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato il credito, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo), può chiedere all'Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. L'Agente della riscossione sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà risponderLe entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta all'Agente della riscossione. In assenza di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito.

Per saperne di più può visitare il nostro sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, chiamarci al numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario) o rivolgersi ai nostri sportelli.

RATEIZZARE

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, può presentare all'Agente della riscossione una domanda di rateizzazione del debito.

La legge prevede che **per importi fino a 120 mila euro** Lei possa chiedere una rateizzazione:

- fino a un massimo di 84 rate mensili senza allegare alcuna documentazione. La richiesta può essere effettuata anche online tramite il servizio disponibile nell'area riservata del nostro sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- per un numero superiore di rate (fino ad un massimo di 120) deve documentare la situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria secondo le indicazioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 (come modificato dall'art. 13 del Dlgs n. 110/2024) che fissa anche i requisiti specifici per accedere all'istituto della rateizzazione, nonché il numero di rate concedibili.

Per le richieste di rateizzazioni per **importi superiori a 120 mila euro**, indipendentemente dal numero di rate richieste, è invece sempre necessario documentare la situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria secondo le indicazioni del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere inferiore a 50 euro. Può pagare le rate del piano di rateizzazione anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul Suo conto corrente. Le ricordiamo che, in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, perde il beneficio della rateizzazione e i relativi carichi non potranno essere più rateizzati. In tal caso, oppure se alla scadenza del piano di rateizzazione dovessero risultare non saldate una o più rate, l'Agente della riscossione procede al recupero, in un'unica soluzione, di tutte le somme ancora dovute. La rateizzazione non può essere concessa dall'Agente della riscossione nei casi in cui il tributo non sia rateizzabile o l'Ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione.

Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata alle rateizzazioni del nostro sito internet e nella "Guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento" pubblicata sul medesimo portale.



PRESENTARE RICORSO

Se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto che Le è stato regolarmente notificato (per esempio verbale di una multa o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini previsti, può impugnarla solo per vizi formali propri o di notifica. Le ricordiamo, inoltre, che può impugnare la cartella dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che vuole contestare.

Per approfondimenti può visitare il nostro sito internet e/o consultare la parte a cura dell'Ente che ha emesso il ruolo che si trova nelle pagine seguenti.

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nelle avvertenze che trova nelle pagine seguenti.

| AUTORITA' | MOTIVI | TERMINI |
|--|----------------------------|--|
| Corte di Giustizia Tributaria di primo grado | Formali | 60 giorni |
| Tribunale ordinario Sezione lavoro | Formali | 20 giorni |
| Tribunale ordinario | Formali | 20 giorni |
| Tribunale ordinario | Opposizione all'esecuzione | Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione |
| Giudice di Pace | Formali | 30 giorni |

CONTATTARE L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Può chiedere informazioni e chiarimenti :

- chiamando l'Agente della riscossione al numero telefonico 060101, attivo 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il servizio è a pagamento in base al proprio piano tariffario;
- inviando una e-mail tramite l'apposito modulo on line riservato ai contribuenti sul sito **www.agenziaentrateriscossione.gov.it**.

Per informazioni sugli sportelli, i relativi orari, le operazioni disponibili e le modalità di prenotazione di un appuntamento La invitiamo a consultare il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Il **responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella** di pagamento è Piergiorgio Ridella ed è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato all'Agente della riscossione il compito di riscuoterlo.

Può consultare il dettaglio della Sua posizione, pagare, chiedere la rateizzazione o la sospensione della riscossione attraverso l'Area riservata del sito **www.agenziaentrateriscossione.gov.it**, utilizzando l'identità digitale (SPID), la Carta di identità elettronica (CIE) oppure la Carta Nazionale dei Servizi.

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

[art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

AdeR tratta i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla riscossione nazionale previste dall'art. 1 del D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).

Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento) e sono stati trasmessi ad AdeR, mediante flusso telematico, direttamente dagli Enti impositori ovvero sono stati acquisiti mediante accesso a sistemi informativi detenuti da uffici pubblici ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999, dell'art. 35, commi da 25 a 26-bis, del D.L. n. 223/2006 e dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 193/2016.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del scarico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziaiscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@pec.agenziaiscossione.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.



Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. **In caso di mancato pagamento**, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

RUOLO EMESSO DA EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A.

Viale di Tor Marancia n. 4, 00147 Roma RM
in nome e per conto del Ministero della Giustizia
Corte di Appello di Roma Ufficio Recupero Crediti

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO N. 2025/015885 Crediti giudiziari anno 2020

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

Nella tabella che segue è indicato l'**importo totale** derivante dalla emissione del ruolo n. 2025/015885 (vedi 'Dettaglio degli addebiti' punto 1).

1. RUOLO N. 2025/015885 Crediti giudiziari anno 2020
Crediti giudiziari

Partita: 0EGRM012020002202304203001SR20200727004118
CONTRIBUTO UNIFICATO CORTE D'APPELLO DI ROMA SENTENZA 004118 DEL 27/07/202
0 PARTITA DI CREDITO 004203/2023

Ruolo n. 2025/015885.
Reso esecutivo in data 09-07-2025.
Consegnato il 10-09-2025. Ruolo ordinario.
Partita: 0EGRM012020002202304203001SR20200727004118

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è LUCIO CALCE.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Equitalia Giustizia S.p.A. in nome e per conto del Ministero della Giustizia Corte di Appello di Roma Ufficio Recupero Crediti, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

| n. | Anno | Codice Tributo | Descrizione | Importi a ruolo |
|---------------------------------------|------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2020 | 1E03 | Contributo unificato | 1.138,50 |
| 2 | 2020 | 1E04 | Contributo unificato - interessi | 115,69 |
| Totale | | | | 1.254,19 |
| Totale da pagare (entro le scadenze)* | | | | euro 1.254,19 |

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella.


NOTE DELL'ENTE

Si avverte che nel caso in cui la cartella esattoriale contenga crediti rateizzati, relativi al codice tributo 1E08 (MULTI\AMMENDE), qualora il debitore non provveda al pagamento di una rata, decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto a saldare il residuo in un'unica soluzione.

Corte di Appello di Roma Ufficio Recupero Crediti

Avverso la cartella esattoriale può essere proposta opposizione dinanzi al tribunale ordinario ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.

L'opposizione va proposta con ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado per la parte della cartella che ha per oggetto l'imposta di registro.



Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.

Il presente plico contiene 5 fogli, il peso è di 31,5 grammi



Destinatario
Spett. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
VIA ELIO CHIANESI 53
00144 ROMA RM

notifica

lo sottoscritto

ho notificato questa cartella di pagamento

in

p. Il Sindaco

Firma del notificatore

Lotto di stampa n.05590